

Comunicazione di Ordinanza di Messa in liquidazione e nomina di un Liquidatore per Enterprise Insurance Company Plc

Comunicazione a tutti i creditori di Enterprise Insurance Company Plc in relazione alle decisioni assunte in ottemperanza all'Articolo 281(1) della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 novembre 2000 in materia di accesso e di esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II), adottata a Gibilterra con l'Articolo 158(1) della Legge sui servizi finanziari (Società di assicurazione) (Direttiva Solvibilità II) del 2015 ("Legge 2015").

Impresa assicuratrice	Enterprise Insurance Company Plc c/o Grant Thornton (Gibraltar) Limited 6A Queensway Gibilterra
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Data: 26 ottobre 2016 Entrata in vigore: 26 ottobre 2016 Ordinanza della Corte suprema di Gibilterra per la nomina di Frederick David John White nel ruolo di Liquidatore (" Liquidatore "), e comunicazione al Liquidatore di alcune istruzioni relative alla gestione del processo di liquidazione (" Ordinanza ").
Effetti della decisione sui contratti di assicurazione	In assenza di decisione del Liquidatore di recedere da un qualsiasi contratto di assicurazione in base all'Articolo 209 della Legge sull'insolvenza, i contratti di assicurazione rimarranno in vigore. Tuttavia, dato lo stato di insolvenza dell'Impresa assicuratrice, la decisione assunta dalla Financial Services Commission di Gibilterra di avviare una procedura di messa in liquidazione, l'impresa assicuratrice non sarà in grado di onorare e pagare le richieste di indennizzo. Inoltre, è troppo presto per consentire al Liquidatore di dichiarare possibili dividendi, o di stimare un possibile dividendo a favore dei creditori che hanno inoltrato una richiesta di indennizzo assicurativo. Il Liquidatore sta attualmente analizzando ogni classe di contratto di assicurazione sottoscritto dall'impresa assicuratrice, e considerando la possibilità di recesso per ogni classe di contratto di assicurazione sottoscritto. A oggi, il Liquidatore, con la Dichiarazione di recesso del 27 ottobre 2016, ha receduto da tutte le polizze di assicurazione per i veicoli a motore per le quali l'impresa assicuratrice è l'assicuratore, e anche da tutte le polizze di

	<p>assicurazione per l'assenteismo degli insegnanti.</p> <p>L'effetto di un Recesso è determinare, a partire dalla data del Recesso, i diritti, gli interessi e le responsabilità della Società su, o in relazione, alle proprietà soggette a Recesso in base a quanto previsto dall'Articolo 212 della Legge sull'insolvenza. In base all'Articolo 212(2), una persona che subisce un danno a seguito di un Recesso può richiedere un indennizzo in fase di liquidazione per un importo pari alla perdita o al danno subito.</p> <p>Le richieste di indennizzo trasmesse prima della data del Recesso non vengono coinvolte dalla Dichiarazione di recesso. Queste richieste di indennizzo dovranno essere provate in fase di liquidazione e verranno inserite nel calcolo dei dividendi come indennizzi assicurativi che hanno la priorità rispetto ad altre richieste di indennizzo, così come previsto e stabilito dall'Articolo 152 della Legge del 2015.</p> <p>I contraenti di polizze di assicurazione che detengono polizze per le quali non è stato ancora comunicato il Recesso dovranno continuare a trasmettere le richieste di indennizzo attenendosi alle istruzioni contenute nel documento della polizza, oppure a quelle presenti nel sito Web di liquidazione www.eigplc.com</p>
<p>Termini per la presentazione di insinuazione dei crediti/Ente o Autorità incaricata dell'accettazione delle insinuazioni dei crediti</p>	<p>La legislazione in vigore dichiara che le richieste di indennizzo devono essere trasmesse in forma scritta al Liquidatore incaricato utilizzando il modulo di richiesta di indennizzo nella forma prevista dall'Articolo 201 della Legge sull'insolvenza. Dato che ci si trova ancora nello stadio iniziale della procedura di liquidazione, il Tribunale ha indicato nella sua Ordinanza che, a questo stadio, il Liquidatore non è tenuto a fornire ai creditori i moduli per la richiesta di indennizzo per questo scopo, e si è in attesa di ulteriori istruzioni. Quanto sopra si estende anche a tutte le richieste di indennizzo, comprese quelle privilegiate o assistite da una garanzia. Per ora, i contraenti di polizza di assicurazione dovranno continuare a trasmettere le richieste di indennizzo attenendosi alle istruzioni contenute nel documento della polizza, oppure a quelle presenti nel sito Web di liquidazione</p>

	<p>www.eigplc.com</p> <p>Il Liquidatore fisserà, a tempo debito, un termine entro, o prima del quale i creditori dovranno trasmettergli le proprie richieste di indennizzo, oppure richiedere le istruzioni appropriate relative alla procedura di ammissione, di presa in considerazione e di valutazione delle richieste di indennizzo. Le comunicazioni di successive decisioni a questo proposito verranno pubblicate sul sito Web della Società.</p>
Data di entrata in vigore per qualsiasi modifica dei rischi coperti da, o alle somme recuperabili in base, a contratti di assicurazione	Data: 27 ottobre 2016, per quanto riguarda le polizze di assicurazione soggette a Recesso in tale data.
Comunicazioni successive	A eccezione delle Dichiarazioni di recesso che verranno governate in base quanto previsto dall'Ordinanza, le comunicazioni successive della procedura di liquidazione governata dagli articoli della Legge sull'insolvenza, verranno pubblicate sul sito Web della Società. Per successive informazioni, i creditori dovranno, pertanto, accedere regolarmente al sito Web.
Liquidatore incaricato	<p>Frederick David John White Grant Thornton (Gibraltar) Limited 6A Queensway (PO Box 64) GIBILTERRA</p> <p>Tel.: +350 200 45502 Fax: + 350 200 51071 E-mail: liquidation@eigplc.com</p>